



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori AMBROGIO, SPINELLI, GELMETTI, CASTELLI,
CALANDRINI, RAPANI, DELLA PORTA, GUIDI, PETRENGA, TUBETTI,
RUSSO, IANNONE e FAROLFI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 2024

Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di insegnamento scolastico dell’educazione civica digitale

ONOREVOLI SENATORI. – Nell'anno Scolastico 2014/2015 è stata attuata la cosiddetta riforma della Buona Scuola, entrata in vigore con la legge 13 luglio 2015, n. 107.

La richiamata legge si propone, tra le finalità, di dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche introdotta attraverso l'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, non da ultimo, prevede l'introduzione del cosiddetto Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD).

In particolare, la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 56, stabilisce che: « al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga » e, al comma 58, che « il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi: *a)* realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera *h)*; *b)* potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; *c)* adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la *governance*, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca; *d)* formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; *e)* formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; *f)* potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole; *g)* valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; *h)* definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici ».

A riguardo, sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito, si evidenzia che « il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono l'innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell'educazione digitale », che « parlare solo di digitalizzazione, nonostante certi ritardi, non è più sufficiente. Perché rischierebbe di concentrare i nostri sforzi sulla dimensione tecnologica invece che su quella epistemologica e culturale. Questo Piano non è un semplice dispie-

gamento di tecnologia: nessun passaggio educativo può infatti prescindere da un'interazione intensiva docente-discente e la tecnologia non può distrarsi da questo fondamentale "rapporto umano"... Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (*life-long*) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (*life-wide*)» e che « [...] Educazione nell'era digitale [...] si tratta prima di tutto di un'azione culturale, che parte da un'idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l'apprendimento e non unicamente luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la vita. In questo paradigma, le tecnologie diventano abilitanti, quotidiane, ordinarie, al servizio dell'attività scolastica, *in primis* le attività orientate alla formazione e all'apprendimento, ma anche l'amministrazione, contaminando – e di fatto ricongiungendoli – tutti gli ambienti della scuola: classi, ambienti comuni, spazi laboratoriali, spazi individuali e spazi informali. Con ricadute estese al territorio.

Gli obiettivi non cambiano, sono quelli del sistema educativo: le competenze degli studenti, i loro apprendimenti, i loro risultati, e l'impatto che avranno nella società come individui, cittadini e professionisti. Questi obiettivi saranno aggiornati nei contenuti e nei modi, per rispondere alle sfide di un mondo che cambia rapidamente, che richiede sempre di più agilità mentale, competenze trasversali e un ruolo attivo dei giovani.

Per questo servirà – e qui vi è l'investimento culturale e umano più grande – che tutto il personale scolastico, non solo i docenti, si metta in gioco, e sia sostenuto, per abbracciare le necessarie sfide dell'innova-

zione: sfide metodologico-didattiche, per i docenti, e sfide organizzative, per i dirigenti scolastici e il personale amministrativo. Gli strumenti per vincerle, e quanto meno accompagnarne il percorso, sono contenuti in questo Piano, e probabilmente non si esauriranno con esso ».

Nell'alveo del riportato quadro normativo si inserisce, chiaramente, la legge 20 agosto 2019, n. 92, che introduce, nel primo e secondo ciclo di istruzione, l'insegnamento trasversale dell'educazione civica nelle scuole di ogni ordine e grado avviato nell'anno scolastico 2020/2021. A riguardo il Ministero dell'istruzione ha altresì pubblicato le relative linee di cui al decreto 22 giugno 2020, n. 35.

In particolare, all'articolo 5 della legge n. 92 del 2019, rubricato « Educazione alla cittadinanza digitale » si chiarisce che: « nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica, di cui all'articolo 2, è prevista l'educazione alla cittadinanza digitale », offerta formativa erogata nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica e che, nel rispetto dell'autonomia scolastica, elenca alcune abilità e conoscenze digitali essenziali, da sviluppare con gradualità tenendo conto dell'età degli alunni e degli studenti: *a)* analizzare, confrontare e valutare criticamente la credibilità e l'affidabilità delle fonti di dati, informazioni e contenuti digitali; *b)* interagire attraverso varie tecnologie digitali e individuare i mezzi e le forme di comunicazione digitali appropriati per un determinato contesto; *c)* informarsi e partecipare al dibattito pubblico attraverso l'utilizzo di servizi digitali pubblici e privati; ricercare opportunità di crescita personale e di cittadinanza partecipativa attraverso adeguate tecnologie digitali; *d)* conoscere le norme comportamentali da osservare nell'ambito dell'utilizzo delle tecnologie digitali e dell'interazione in ambienti digitali, adattare le strategie di comunicazione al pubblico specifico ed essere consapevoli

della diversità culturale e generazionale negli ambienti digitali; e) creare e gestire l'identità digitale, essere in grado di proteggere la propria reputazione, gestire e tutelare i dati che si producono attraverso diversi strumenti digitali, ambienti e servizi, rispettare i dati e le identità altrui; utilizzare e condividere informazioni personali identificabili proteggendo se stessi e gli altri; f) conoscere le politiche sulla tutela della riservatezza applicate dai servizi digitali relativamente all'uso dei dati personali; g) essere in grado di evitare, usando tecnologie digitali, rischi per la salute e minacce al proprio benessere fisico e psicologico; essere in grado di proteggere sé e gli altri da eventuali pericoli in ambienti digitali; essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo e al cyberbullismo.

Come stabilito dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 92 del 2019, per il combinato disposto educazione civica - educazione alla cittadinanza digitale, è previsto, per ciascun anno di corso, un orario che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio indicato dagli ordinamenti vigenti, contemplando altresì la possibilità, in capo agli istituti scolastici, di avvalersi della quota di autonomia utile per la modifica del curriculum.

L'assunto da cui scaturisce la presente proposta di legge è che l'era digitale non possa essere ricondotta a una semplice e pacifica evoluzione tecnologica, ma che debba essere «vissuta, gestita e veicolata come una vera e propria Rivoluzione Culturale, una nuova scoperta del fuoco o di un nuovo fuoco» (Educazione civica digitale. Abbece-

dario essenziale - Agostino Ghiglia, Componente del Garante per la protezione dei dati personali). Si tratta di una fase che, giocoforza, necessita di originali forme di educazione civica, in grado di offrire un approccio consapevole nella nuova, più diffusa e assorbente, quando non totalizzante, «*net-life*» (vita in rete).

Così come l'educazione civica è servita nel corso dei decenni a insegnare le regole base della convivenza civile, così l'educazione civica digitale dovrebbe condurre alla comprensione dei rudimenti delle tecnologie che fanno parte - e sempre più faranno parte - della nostra vita nonché alla comprensione dei nuovi linguaggi e della nuova terminologia, sulla quale esse si basano.

L'auspicio è che, fin dai primi cicli scolastici, si possa introdurre l'insegnamento dell'educazione civica digitale, con particolare riferimento alle opportunità ma anche ai pericoli della «*netlife*». Il presente disegno di legge ha lo scopo di attribuire all'educazione civica digitale un'autonomia normativa, e quindi semantica.

Rispetto al quadro attuale e vigente, quindi, si propone lo scorporo della stessa dall'educazione civica tradizionale, spesso soverchiante all'interno degli equilibri didattici del percorso, nonché l'individuazione di un monte ore speculare dedicato all'educazione civica digitale e il contestuale aggiornamento delle conoscenze minime richieste, considerato che, rispetto alla stesura del testo originario, l'avanzamento tecnologico impone una repentina accelerazione verso tematiche quali l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, cosiddetta *cybersecurity*, e tutti i risvolti, etici e giuridici, legati alle forme di vita digitale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di insegnamento scolastico dell'educazione civica digitale)

1. Alla legge 20 agosto 2019, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'educazione civica e l'educazione civica digitale contribuiscono a formare cittadini responsabili e attivi, a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri, nonché a fornire gli elementi conoscitivi necessari a garantire un utilizzo corretto, responsabile e consapevole delle forme di comunicazione e di socializzazione digitale.»;

2) al comma 2, le parole: «L'educazione civica sviluppa» sono sostituite dalle seguenti: «L'educazione civica e l'educazione civica digitale sviluppano»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, dopo le parole: «civici e ambientali della società.» sono inserite le seguenti: «È altresì istituito l'insegnamento trasversale dell'educazione civica digitale, che sviluppa la conoscenza e la comprensione delle tecnologie, delle modalità comunicative e delle interazioni in ambiente digitale.»;

2) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Analogamente,

dette istituzioni scolastiche prevedono nel curriculum di istituto l'insegnamento trasversale dell'educazione civica digitale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario, che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. »;

3) al comma 4, dopo le parole: « l'insegnamento trasversale dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale » e le parole: « discipline giuridiche ed economiche » sono sostituite dalle seguenti: « discipline giuridiche, economiche e informatiche o tecnologiche »;

4) al comma 5, dopo le parole: « dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale »;

5) al comma 6, dopo le parole: « L'insegnamento trasversale dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale » e dopo le parole: « affidato l'insegnamento dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale »;

6) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'educazione civica digitale »;

c) all'articolo 5:

1) al comma 2, dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:

« g-bis) conoscere e comprendere i principi basilari di funzionamento, applicazione e trasversalità dell'intelligenza artificiale, con specifica analisi di potenzialità, effetti e rischi;

g-ter) conoscere e comprendere i principi basilari alla sicurezza informatica, cosiddetta *cybersecurity*, ovvero l'insieme di mezzi, tecnologie e procedure tesi alla protezione dei sistemi informatici in termini di

disponibilità, confidenzialità e integrità dei beni o *asset* informatici »;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Educazione civica digitale »;

d) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « afferenti all'insegnamento trasversale dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale »;

e) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « valorizzare l'insegnamento trasversale dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale »;

f) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: « L'insegnamento trasversale dell'educazione civica » sono inserite le seguenti: « e dell'educazione civica digitale » e dopo le parole: « comprovata e riconosciuta esperienza di cui all'articolo 3, comma 1, » sono inserite le seguenti: « e di cui all'articolo 5, comma 1, »;

g) all'articolo 9:

1) al comma 1, dopo le parole: « Albo delle buone pratiche di educazione civica » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « e di educazione civica digitale »;

2) al comma 2, le parole: « all'educazione alla cittadinanza digitale » sono sostituite dalle seguenti: « all'educazione civica digitale »;

h) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: « esperienze in materia di educazione civica » sono inserite le seguenti: « e di educazione civica digitale »;

i) all'articolo 11, comma 1, dopo le parole: « insegnamento di educazione civica » sono inserite le seguenti: « e di educazione civica digitale »;

l) il titolo è sostituito dal seguente: « Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica e dell'educazione civica digitale ».

Art. 2.

(Modifica al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in materia di competenze digitali)

1. All'articolo 18, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: « di competenze civiche, linguistiche » sono sostituite dalle seguenti: « di competenze civiche, linguistiche, digitali ».